



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 104 del 20-10-2025

Registro Settore n. 89 del 20-10-2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato altresì che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 6 comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16-01-2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre 2025 al 31 marzo 2026** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2".

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato, apposta dal personale del Settore II – Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza al T.A.R. delle Marche ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o nel termine di 120 giorni dalla sua piena conoscenza, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli Ufficiali e gli Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni